



Comune di Faido

REGOLAMENTO CIMITERI DI FAIDO

**ANZONICO
CALONICO
CALPIOGNA
CAMPELLO
CAVAGNAGO
CHIGGIOGNA
CHIRONICO
FREGGIO
MAIRENGO
MOLARE
OSCO
ROSSURA
SOBRIO**

REGOLAMENTO SUL CIMITERO

L'assemblea del Comune Politico di Faido, in applicazione dell'art. 40 Legge promozione della salute ed il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 e sulla base delle norme generali capitolo 6 della Raccolta delle leggi concernente la sanità, assistenza sanitaria e intervento sociale

decreta:

Art. 1: Oggetto

Il presente atto legislativo ha per oggetto la determinazione delle misure intese a regolamentare l'utilizzazione, la manutenzione, l'ordine, la sorveglianza e le tariffe, il disciplinamento della polizia funeraria dei Cimiteri di Anzonico, Calonico, Calpiogna, Campello, Cavagnago, Chiggiogna, Chironico, Faido, Freggio, Mairengo, Molare, Osco, Rossura e Sobrio. Sono riservate le disposizioni di leggi speciali cantonali e federali.

Art. 2: Competenze

I Cimiteri comunali sono posti sotto la sorveglianza del Municipio e dei suoi organi; per il tramite dell'ufficio competente esso vigila per la buona manutenzione, l'ordine e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti in tema di polizia funeraria.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità riguardo a furti, danni arrecati da terzi ed eventuali cedimenti strutturali di tombe o cappelle.

Art. 3: Delega

Il Municipio ha la facoltà di delegare, alle proprie maestranze, a un custode o a terzi la sorveglianza, la manutenzione, le opere da affossatore, opere di miglioria, incarichi amministrativi, apertura e chiusura cancelli, e può disporre l'attribuzione di mandati specifici previa siano soddisfatti i requisiti legati alla legge.

Art. 4 : Registro inumazioni

Il Municipio tiene un registro delle inumazioni dal quale risulti: il numero o l'ubicazione della tomba, o loculo cinerario attribuito, o la tomba di famiglia attribuita. Indispensabili sono il cognome e nome, luogo d'origine, data di nascita, data di morte del defunto, indirizzo degli Eredi, in conformità dell'autorizzazione rilasciata dalla cancelleria comunale. Vi si annoteranno anche eventuali esumazioni o abbandoni di loculi/tombe.

Art. 5: Suddivisioni

Le aree dei Cimiteri sono suddivise in:

- a) campo comune per sepolture di persone adulte;
- b) campi per sepolture di bambini sotto i 10 anni;
- c) loculi per le urne cinerarie;
- d) tombe di Famiglia doppie con sepolture in terra;
- e) tombe di famiglia/cappelle con sottostruttura in cemento;
- f) ossario comunale.

In casi prettamente eccezionali, il Municipio ha facoltà di procedere a sepolture o inumazioni di urne in luoghi non indicati dall'art. 5.

Art. 6: Tempistica di concessione

- a) campo comune: 30 anni rinnovabili due volte per ulteriori 15 anni;
- b) campi di bambini: 30 anni rinnovabili una volta per ulteriori 15 anni;
- c) loculi per urne cinerarie: 30 anni rinnovabili due volte per ulteriori 15 anni;
- d) tombe di Famiglia doppie con sepoltura in terra: 30 anni rinnovabili due volte per ulteriori 15 anni;
- e) tombe di famiglia/cappelle con sottostruttura in cemento: le attuali sono di durata perenne: nuovi allestimento **non** vengono più concessi;
- f) ossario comunale: senza scadenza.

Art. 7: Campo comune per sepolture di persone adulte

Per le sepolture in campo comune le inumazioni hanno luogo in base all'attribuzione stabilita dal Municipio o chi per esso delegato. Non si concedono né eccezioni, né spazi a titolo temporaneo o perpetuo.

La concessione di un'inumazione ha la scadenza di 30 anni. Essa può essere rinnovata due volte per ulteriori 15 anni.

Dove fosse già affossata una salma vi è la possibilità di depositare due urne cinerarie previa riscossione della relativa tassa di concessione. Le urne dovranno essere depositate in contenitori appositi sotto la superficie del terreno. Per i requisiti vedi art. 26.

La scadenza della concessione viene in ogni modo calcolata dalla data della sepoltura della salma.

È auspicabile l'allestimento di un monumento funebre sopra la superficie del terreno entro 2 anni dall'allestimento della sottostruttura.

Il Municipio ha la facoltà di provvedere all'esecuzione di spurghi di tombe esistenti qualora la progressione in sequenza lo necessita, valgono le disposizioni dell'art. 18 del presente regolamento.

Dove non vi è disponibilità di spazio è concessa la facoltà di sepoltura di salme sovrapposte aumentando la profondità dello scavo (Cimitero di Chiggiogna).

Art. 8: Campo di bambini

Le sepolture dei bambini hanno luogo nel settore apposito stabilito dal Municipio; sarà obbligo dell'affossatore verificare il luogo della sepoltura con la cancelleria comunale.

La concessione di un'inumazione nel campo per bambini, ha una scadenza di 30 anni rinnovabili una volta per ulteriori 15 anni. Nelle sepolture del campo bambini non è concessa la possibilità di depositare urne cinerarie.

Art. 9: Loculi per urne cinerarie

In ogni loculo possono essere depositate un massimo di 2 urne cinerarie. Non sono ammessi resti funebri che non siano ceneri. Eventuali resti provenienti da spurghi dovranno essere precedentemente cremati e poi depositi nei loculi.

La concessione di un loculo ha una scadenza di 30 anni rinnovabile due volte per ulteriori 15 anni mediante il pagamento della tassa di rinnovo.

La scadenza della concessione viene calcolata a partire dalla deposizione della prima urna cineraria.

La sequenza e relativa attribuzione sono di competenza del Municipio o chi da esso delegato: non è permessa la scelta dell'ubicazione da parte degli Eredi. La lastra frontale in pietra naturale viene fornita dal Comune.

I costi per la sigillatura, dell'incisione o iscrizione delle epigrafi: nome, cognome, data di nascita e della morte sono a carico del concessionario. Eventuali altre epigrafi devono ottenere l'approvazione preventiva del Municipio.

È pure ammessa la posa di fotoceramiche e vasi portafiori che dovranno rispettare le prescrizioni di applicazione in vigore.

Art. 10: Tombe di Famiglia doppie con sepolture in terra

Per i Cimiteri nei quali lo spazio lo consenta, è possibile l'allestimento di tombe di questa tipologia. Occorrerà procedere alle inumazioni in base all'attribuzione stabilita dal Municipio o chi per esso delegato. Non si concedono né eccezioni, né spazi a titolo temporaneo o perpetuo.

L'affossamento delle salme non avviene in sovrapposizione, bensì una laterale all'altra.

La concessione di questa tipologia di campi ha una durata di 30 anni con la possibilità di rinnovo di due volte per ulteriori 15 anni. Dove fosse già affossata una salma vi è la possibilità di depositare quattro urne cinerarie previa il pagamento della relativa tassa di concessione.

Le urne dovranno essere depositate in contenitori appositi sotto la superficie del terreno. Per i requisiti vedi art. 26.

La scadenza della concessione viene in ogni modo calcolata dalla data della sepoltura della prima salma. È auspicabile l'allestimento di un monumento funebre sopra la superficie del terreno entro 2 anni dalla prima sepoltura.

Il Municipio ha la facoltà di provvedere all'esecuzione di spurghi di tombe esistenti, qualora la progressione in sequenza lo necessiti, valgono le disposizioni dell'art. 18 del presente regolamento.

Art. 11: Tombe di famiglia/cappelle con sottostruttura di cemento

Le sepolture in questa tipologia di tombe sono di gestione privata e dovrà essere pianificata di comune accordo tra gli Eredi e il Municipio o chi per esso delegato.

La concessione di un'inumazione non ha una scadenza.

Tutti i costi relativi la tumulazione: opere da affossatore, smontaggio e allestimento monumenti funebri, incisioni epigrafi, ecc. sono di esclusiva competenza e totalmente a carico del concessionario. Il Municipio non assume alcun impegno per tombe di questa tipologia.

Questa tipologia di tombe esistenti al momento dell'approvazione del presente regolamento, sono senza scadenza, quindi perenni. Nuovi allestimenti non vengono però più concessi.

Art. 12: Ossario Comunale

Dove esistenti, negli ossari comunali vengono depositati tutti i resti provenienti da esumazioni avvenute nei Cimiteri di Anzonico, Calonico, Calpiogna, Campello, Cavagnago, Chiggiogna, Chironico, Faido, Freggio, Mairengo, Molare, Osco Rossura e Sobrio previa che gli Eredi non diano indicazioni diverse.

Vengono depositate anche ceneri di urne provenienti dai cinerari comunali giunti in scadenza o ceneri provenienti da cremazioni i cui Eredi richiedono appositamente la deposizione. I costi relativi alla deposizione nell'Ossario comunale sono assunti dal Municipio. Non è prevista nessuna iscrizione esterna dei nominativi dei resti depositati.

Art. 13: Applicazione

Le concessioni diventano definitive unicamente dopo il pagamento della tassa prevista. Le concessioni non sono trasferibili. In caso di richiesta di trasferibilità, occorre applicare la procedura di abbandono, vedi art. 38 ed iniziare una nuova procedura di richiesta di concessione.

Il Municipio avrà cura di salvaguardare il più possibile l'estetica e l'ordine.

Contro abusi e stonature esso ha il diritto e dovere d'intervenire in ogni tempo e di esigere le dovute modifiche con costi a carico degli interessati.

Art. 14: Diritto di superficie

Con la concessione di una tomba si acquisisce unicamente un diritto di superficie e non un diritto di proprietà del terreno: il Cimitero comunale è di appartenenza del Comune di Faido quindi non è possibile far valere alcun diritto di alienabilità o di sequestro o qualsiasi altro diritto. Questa specificità si applica su tutti i monumenti funebri, cappelle di famiglia, loculi cinerari e ossari presenti nei Cimiteri di Anzonico, Calonico, Calpiogna, Campello, Cavagnago, Chiggiogna, Chironico, Faido, Freggio, Mairengo, Molare, Osco, Rossura e Sobrio.

Nel caso di tombe abbandonate, il Municipio ha la facoltà di pubblicare una grida sul Foglio Ufficiale Cantonale invitando gli Eredi a contattare la cancelleria.

Trascorsi 6 mesi senza responso, il Municipio può revocare la concessione e procedere a una riattribuzione del sito.

Art. 15: Posa lapidi sui muri

Sui muri del Cimitero non possono venir posati o traslati monumenti, lapidi, lastre, ecc. Eccezioni a questo articolo possono avvenire unicamente previa autorizzazione municipale.

Art. 16: Doveri dell'affossatore

Le opere d'affossatore sono di competenza del Comune di Faido.

L'affossatore provvede alle inumazioni e alle esumazioni rispettando le norme indicate nel presente regolamento. L'attribuzione di un sedime per la sepoltura è compito dell'ufficio competente. Le dimensioni delle fosse devono avvenire in base alle norme igieniche vigenti nel Cantone Ticino. Dimensioni minime: cm 200 x 90 x 160 di profondità.

E' permesso l'utilizzo parziale di mezzi meccanici per lo scavo delle fosse.

E' facoltà dell'affossatore scegliere la procedura di sepoltura migliore al fine di garantire un ottimale svolgimento delle esequie.

Art. 17: Dimensione monumenti funebri

Per l'allestimento di croci, lapidi, monumenti in pietra naturale posti sulle fosse o sulle tombe di famiglia, occorre inoltrare all'ufficio competente una richiesta ufficiale scritta. Dopo attenta analisi verrà rilasciata e previo pagamento della specifica tassa, la relativa autorizzazione. Le dimensioni dei monumenti funebri variano a dipendenza del campo nel quale si trovano; le stesse sono definite nell'allegato 1.

Le ditte terze che si occupano della posa degli stessi dovranno attenersi strettamente alle disposizioni indicate dall'ufficio competente. In caso di errata posa è facoltà del Municipio, in qualsiasi momento, far rimuovere e mettere a norma i monumenti funebri posati erroneamente.

Art. 18: Scadenza concessione tombe in campo comune

Trascorso il periodo di concessione (30 anni) qualora non vengano eseguiti i rinnovi, così come scaduto il periodo di concessione rinnovata (2 ulteriori rinnovi di 15 anni) il diritto di superficie cessa.

A questo punto il terreno ritorna di dominio del Comune quindi di gestione municipale il quale potrà disporre come meglio crede.

- a) se non si presentasse un'esigenza di spazio per nuove sepolture può lasciare la tomba inalterata tempo indeterminato;
- b) se si necessitasse di spazio procederà, a sue spese, alla rimozione e relativo allontanamento in discarica del monumento funebre in pietra naturale e alla relativa riesumazione dei resti esistenti spurgando il campo cimiteriale.

Il Municipio, come da indicazioni agli artt. 28 e 29, ha l'obbligo di contattare gli Eredi indicando le intenzioni e permettere loro di:

- asportare il monumento funebre qualora ne fossero interessati;
- indicare la destinazione dei resti;
- depositare i resti nell'ossario comunale qualora non fosse data altra destinazione.

Importante: non viene concessa la possibilità di deporre le ceneri di resti esumati nei loculi cinerari nuovi: eventualmente la deposizione può essere concessa in una tomba fuori dal campo esumato, o in un loculo già esistente e occupato da un'altra urna. In ogni caso rispettando le normative contemplate nel presente regolamento.

Art. 19: Scadenza concessione tombe campi bambini

Trascorso il periodo di concessione (30 anni) qualora non venga eseguito il rinnovo, così come scaduto il periodo di concessione rinnovata (ulteriori 15 anni) il diritto di superficie cessa. A questo punto il terreno ritorna di dominio del Comune quindi di gestione municipale il quale potrà disporre come meglio crede.

- a) se non si presentasse un'esigenza di spazio per nuove sepolture può lasciare la tomba inalterata tempo indeterminato;
- b) se si necessitasse di spazio procederà, a sue spese, all'allontanamento in discarica del monumento funebre e alla relativa riesumazione dei resti esistenti spurgando il campo cimiteriale.

Il Municipio, come da indicazioni agli artt. 28 e 29, ha l'obbligo di contattare gli Eredi indicando le intenzioni e permettere loro di:

- asportare il monumento funebre qualora ne fossero interessati;
- indicare la destinazione dei resti;
- depositare i resti nell'ossario comunale qualora non fosse data altra destinazione.

Importante: non viene concessa la possibilità di deporre le ceneri di resti esumati nei loculi cinerari nuovi: eventualmente la deposizione può essere concessa in una tomba fuori dal campo esumato, o in un loculo già esistente e occupato da un'altra urna. In ogni caso rispettando le normative contemplate nel presente regolamento.

Art. 20: Scadenza concessione loculi cinerari

Trascorso il periodo di concessione (30 anni) quando non vengano eseguiti i rinnovi, così come scaduto il periodo di concessione rinnovata (2 ulteriori rinnovi di 15 anni) il diritto di superficie cessa.

A questo punto il loculo cinerario ritorna di dominio del Comune quindi di gestione municipale il quale potrà disporre come meglio crede.

- a) se non si presentasse un'esigenza di spazio per nuove deposizioni può lasciare il loculo inalterato tempo indeterminato;
- b) se si necessitasse di spazio procederà, a sue spese, alla rimozione e relativo allontanamento in discarica della lastra frontale in pietra naturale, alla fornitura e posa di una nuova lastra frontale.

Il Municipio, come da indicazioni agli artt. 28 e 29, ha l'obbligo di contattare gli Eredi indicando le intenzioni e permettere loro di:

- ritirare segni commemorativi presenti sulla lastra frontale in pietra naturale quali fotoceramiche, vasetti in bronzo, croci, ecc.;
- ritirare le ceneri e depositarle in altro loco rispettando le normative contemplate nel presente regolamento;
- depositare le ceneri nell'ossario comunale qualora non fosse data altra destinazione.

Importante: non viene concessa la possibilità di deporre le ceneri provenienti da loculi giunti in scadenza in loculi cinerari nuovi: eventualmente la deposizione può essere concessa in una tomba esistente, o in un loculo già esistente e occupato da un'altra urna. In ogni caso rispettando le normative contemplate nel presente regolamento.

Art. 21: Scadenza concessione tombe doppie di famiglia con sepoltura in terra

Trascorso il periodo di concessione (30 anni) quando non vengono eseguiti i rinnovi, così come scaduto il periodo di concessione rinnovata (2 ulteriori rinnovi di 15 anni) il diritto di superficie cessa.

A questo punto il terreno ritorna di dominio del Comune quindi di gestione municipale il quale potrà disporre come meglio crede.

- a) se non si presentasse un'esigenza di spazio per nuove deposizioni può lasciare la tomba inalterata a tempo indeterminato;
- b) se si necessitasse di spazio procederà, a sue spese alla rimozione e relativo allontanamento in discarica del monumento funebre in pietra naturale ed alla relativa riesumazione dei resti esistenti spurgando il campo cimiteriale.

Il Municipio, come da indicazioni agli artt. 28 e 29, ha l'obbligo di contattare gli Eredi indicando le intenzioni e permettere loro di:

- asportare il monumento funebre qualora ne fossero interessati;
- indicare la destinazione dei resti;
- depositare i resti nell'ossario comunale qualora non fosse data altra destinazione.

Importante: non viene concessa la possibilità di deporre le ceneri di resti esumati nei loculi cinerari nuovi: eventualmente la deposizione può essere concessa in una tomba fuori dal campo esumato, o in un loculo già esistente e occupato da un'altra urna. In ogni caso rispettando le normative contemplate nel presente regolamento.

Art. 22: Scadenza concessione tombe di famiglia/cappelle con sottostruttura

Le tombe attualmente esistenti al momento dell'approvazione del presente regolamento rientrano in questa tipologia non hanno scadenza, quindi perenni. Non vengono più concesse autorizzazioni all'allestimento di nuove tombe.

Art. 23: Scadenza ossario comunale

Gli ossari comunali non hanno scadenza. Qualora si presentasse la necessità di nuovi spazi, è facoltà del Municipio procedere a eventuali cremazioni di resti presenti nell'ossario cremati in forma mista e non singolarmente. Le spese di tale operazione sono a carico del Comune

Art. 24: Diritto ad inumazione

Nei Cimiteri comunali sono accolte le salme, i resti, le ceneri, le ossa:

- a) di tutte le persone domiciliate nel territorio comunale;
- b) dei patrizi, dei domiciliati e degli attinenti, decessi fuori dalla giurisdizione comunale, ritenuto che vengono qui trasportate con il permesso e ottenere le prescrizioni delle Autorità competenti;
- c) di tutte le persone non rientranti nelle categorie a) e b) elencate nel presente articolo previa autorizzazione del Municipio per il tramite di un'analisi eseguita volta per volta. Vedi art. 25.
- d) di tutte le persone decedute nella giurisdizione comunale.

Art. 25: Concessioni speciali

In quanto lo spazio lo consenta, è concesso al Municipio di esaudire domande di inumazioni per salme, ceneri e ossa di persone fuori dalle categorie citate all'art. 24 cpv. a) e b) mediante pagamento della relativa tassa prevista.

Art. 26: Struttura urne cinerarie e feretri per sepolture in terra

Le salme devono obbligatoriamente essere rinchiusi in un feretro di legno dolce di facile decomposizione e biologicamente degradabili. Non vengono accettati feretri con interni in zinco, metalli o feretri in stoffa. Al momento della sepoltura i feretri devono essere muniti di coperchio superiore in legno; non vengono fatte eccezioni a questa regola nemmeno se legate a esigenze religiose.

Le urne cinerarie possono essere depositate direttamente nella terra unicamente se in materiale biodegradabile (legno, terra cotta). Per l'utilizzo di altri materiali (pietra naturale, bronzo, rame, zinco) sarà obbligatorio la posa all'interno di contenitori in cemento precompresso debitamente sigillati.

Art. 27: Tumulazione in fosse separate

Ogni feretro deve essere tumulato in fosse separate. È fatta eccezione per la madre e il neonato morti nel momento del parto, nel qual caso le salme possono anche essere composte nel medesimo feretro.

Art. 28: Avviso di spurgo

Il Municipio, esaudite tutte le condizioni di scadenza come elencato negli articoli sopraindicati procederà all'avviso di spurgo tramite:

- avviso per forma scritta raccomandata agli Eredi quando gli stessi sono rintracciabili per il tramite dell'ufficio controllo abitanti;
- avviso di spurgo pubblicato all'albo comunale;
- avviso di spurgo pubblicato in Cimitero;
- avviso di spurgo pubblicato sul Foglio Ufficiale Canton Ticino.

Trascorsi 30 giorni da tale pubblicazione il Municipio ha la facoltà di disporre liberamente degli spazi da spurgare. A partire dal 31 esimo giorno, nessuna rivendicazione da parte degli Eredi potrà più essere presa in considerazione.

Art. 29: Rinnovo concessioni

Trascorso il periodo di concessione, il concessionario sarà preavvisato per iscritto dal Municipio. Il concessionario dovrà comunicare le sue volontà per iscritto entro 60 giorni. Trascorso tale periodo il Municipio ha la facoltà di disporre liberamente della superficie giunta in scadenza. Le possibilità sono:

- a) rinnovo della concessione (dove possibile) previa il pagamento della relativa tassa;
- b) ritiro delle urne depositate nei loculi cinerari e deposizione in altro loco rispettando le normative contemplate nel presente regolamento;
- c) esumazione delle salme e urne depositate nelle tombe trentennali o con sottostruttura e deposizione in altro loco rispettando le normative contemplate nel presente regolamento.

Non è concessa la possibilità di esumazione e relativa sepoltura in campo comune. La nuova inumazione potrà avvenire unicamente in una tomba trentennale o con sottostruttura o cappella di famiglia precedentemente allestita. È sottinteso che le spese di asporto/esumazione dei resti sono completamente a carico dei concessionari. Sono assunti dal Municipio qualora vengano ottemperate le condizioni indicate negli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

Art. 30: Veto lavori

E' vietato lavorare lapidi, monumenti funebri o altro all'interno dei Cimiteri. Fanno eccezione opere di restauro e di riferimento che per la loro natura non possono essere seguite altrove. Alla vigilia della Festa di Ognissanti, è proibito nei Cimiteri qualsiasi lavoro che ecceda la solita pulizia e ornamento delle tombe.

Detriti e materiali provenienti da smontaggi o nuovi allestimenti dovranno essere asportati dal Cimitero dall'esecutore dei lavori.

Art. 31: Disposizioni monumenti in pietra naturale

Le croci, le lapidi, i monumenti funebri dovranno essere posati in modo da non poter sostituire pericoli per nessuno o provocare danni a terze persone. Sono vietati i cancelli, le croci ecc. a punte aguzze.

Ogni danno di qualsiasi specie che potesse derivare dalla costruzione, dalla posa o conformazione di monumenti, lapidi ecc. è a carico di chi lo cagiona, in ultima analisi del proprietario cui appartengono le opere. Il Comune non si assume responsabilità alcuna per danni provocati da terzi a lapidi o monumenti eretti nei Cimiteri.

Art. 32: Pulizia e manutenzione

I Cimiteri vanno tenuti costantemente puliti in tutta la sua estensione.

Materiali e detriti di ogni sorta dipendenti da lavori nel Cimitero vanno man mano asportati dagli interessati, in modo che non si verifichi mai ingombro alcuno.

Anche le adiacenze sono da mantenere pulite e decenti.

La regolare manutenzione di monumenti, lapidi, croci ecc. è a carico dei proprietari/concessionari. Quando tale manutenzione facesse difetto, il Municipio provvederà d'ufficio a spese dei proprietari.

Art. 33: Coltivazione fiori ed arbusti

Sulle tombe potranno essere coltivati fiori e arbusti sempreverdi purché mantenuti in modo che non abbiano a espandersi con il fusto o con il fogliame al di fuori del perimetro assegnato e di un'altezza massima di m 1.20.

In caso contrario o quando queste coltivazioni fossero d'impedimento alla viabilità nel Cimitero, il Municipio, previo avviso agli interessati adotta gli opportuni provvedimenti. È vietata in ogni modo la piantagione di alberi d'alto fusto.

Art. 34: Accesso ai Cimiteri

L'accesso ai Cimiteri è libero a tutte le persone. Di regola è vietato l'ingresso ai Cimiteri ai fanciulli che non sono accompagnati da persone adulte. È assolutamente vietato l'introduzione di animali (in particolar modo dei cani) nei Cimiteri. Il Municipio ha la facoltà di ordinare la chiusura a chiave del Cimitero e di fissare orari d'accesso. E' proibito l'utilizzo di cicli e motocicli all'interno del Cimitero. Sono ammessi solo veicoli funebri o adibiti all'esecuzione di lavori cimiteriali, nonché quelli di ausilio alle persone invalide. L'accesso fuori dagli orari prescritti è consentito unicamente a personale operante nel settore funerario o cimiteriale.

Art. 35: Servizio funerario / requisiti di materiali

Il servizio funerario è lasciato alla competenza degli Eredi del defunto o di chi per essi. Il Municipio provvede solo nei casi in cui il defunto non ha chi se ne interessi.

Per le sepolture è obbligatorio l'uso di bare in materiale biologicamente degradabile e non contenente sostanze cancerogene per il terreno. Nelle cappelle e nelle tombe di famiglia con sottostruttura è obbligatorio l'interno bara in zinco saldato per la relativa conservazione di liquidi fornito della relativa valvola di evacuazione dei gas provenienti dalla decomposizione.

Art. 36: Autorizzazione e permessi per sepolture ed esumazioni

E' necessaria la presentazione dei relativi documenti mortuari presso la cancelleria comunale in particolar modo la presentazione del certificato medico di morte. La cancelleria comunale, rispettivamente il Municipio, provvederà quindi a impartire le relative disposizioni in modo da permettere la cerimonia funebre.

Art. 37: Esumazioni

Nessuna salma potrà essere tumulata, dissepolta, esumata, asportata dai Cimiteri senza il consenso del Municipio.

Nessun esumazione può avvenire prima dei trascorsi 20 anni dalla concessione.

Eccezioni a questo articolo possono essere concesse dal Municipio previa ottenimento del permesso emanato dal Dipartimento della Sanità e della socialità, Divisione della salute pubblica, Ufficio di sanità e previa che vengano fornite precise garanzie di ottima esecuzione dei lavori di spurgo.

Art. 38: Abbandoni

Coloro che intendono ritirare salme, urne cinerarie o resti presenti in tombe con sepoltura, tombe di famiglia, cappelle, la cui concessione non è ancora scaduta dovranno fare richiesta scritta al Municipio. La concessione dell'abbandono preclude, a carico degli Eredi, la sistemazione dei terreni, la sostituzione a nuovo delle lastre cinerarie o lastre famedi in pietra naturale.

Agli Eredi, il Municipio non riconosce alcun rimborso, né parziale né pro-rata della tassa precedentemente pagata.

Art. 39: Segnaletica

Non è prevista dal Municipio una segnaletica in loco per la disposizione delle tombe. Viene applicata la disposizione contenuta nei piani depostati presso la cancelleria comunale. Eventuali richieste fuori dalle normali procedure sono da pianificare con il Municipio e l'ufficio competente.

Art. 40: Sorveglianza

La sorveglianza del Cimitero è di competenza del Municipio. Essa può essere delegata a terzi. In ogni caso dovranno essere rispettate le seguenti norme:

- l'esecuzione di opere di inumazione/esumazione in base alle disposizioni municipali;
- la tenuta e l'aggiornamento dei registri inerenti ai decessi e le inumazioni in Cimitero;
- il rispetto delle norme contemplate nel presente regolamento.

Art. 41: Infrazioni

Qualsiasi azione non conforme al presente regolamento costituisce infrazione al medesimo ed è punibile dal Municipio con una multa da fr. 50.-- a fr. 500.-- da raddoppiarsi in caso di recidiva. È inoltre riservata l'azione civile e quella penale.

Art. 42: Tasse

- campo per sepolture di bambini sotto i 10 anni (30 anni con un rinnovo di 15 anni)
Esente tassa.

- campo comune per sepolture di persone adulte (30 anni con due rinnovi di 15 anni)

da fr. 400.-- a fr. 700.-- (art. 24a e 24b) + fr. 200.-- per rinnovo;
da fr. 200.-- a fr. 300.-- per ogni urna (art. 24 e 7) + fr. 200.-- per rinnovo;
da fr. 500.-- a fr. 800.-- (art. 24c, 24d e 25) + fr. 200.-- per rinnovo.

- loculi per urne cinerarie (30 anni con due rinnovi di 15 anni)

da fr. 400.-- a fr. 500.-- per loculo (art. 24a e 24b) + fr. 200.-- per rinnovo;
da fr. 500.-- a fr. 700.-- (art. 24c, 24d e 25) + fr. 200.-- per rinnovo.

- tombe di Famiglia (doppie) con sepoltura in terra (30 anni con due rinnovi di 15 anni)

da fr. 400.-- a fr. 700.-- (art. 24a e 24 b) + fr. 200.-- per rinnovo;
da fr. 200.-- a fr. 300.-- per ogni urna (art. 24 e 10) + fr. 200.-- per rinnovo;
da fr. 500.-- a fr. 800.-- (art. 24c, 24d e 25) + fr. 200.-- per rinnovo.

Le spese di smontaggio e rimontaggio dei monumenti funebri sono a carico degli Eredi.

- ossario comunale

Esente tassa.

- deposito di salme nella camera mortuaria

da fr. 50.-- a fr. 100.-- al giorno.

- piombatura delle salme

fr. 50.-- orario normale apertura cancelli;
fr. 100.-- fuori orario;
fr. 200.-- fuori sede.

- approvazione progetti e schizzi

da fr. 50.-- a fr. 100.-- a progetto/richiesta

Art. 43: Diatribe

Per quanto non previsto dal presente regolamento è facoltà del Municipio di decidere i casi controversi e provvedere nel miglior modo per rispettare l'ordine e il decoro del Cimitero comunale. Contro le decisioni del Municipio è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato del Canton Ticino. La base legale rimane l'applicazione del presente regolamento.

Art. 44: Deroghe

In via del tutto eccezionale o in presenza di una situazione grave e inconsueta, è data facoltà al Municipio, di concedere delle deroghe o delle eccezioni a tutti gli articoli contemplati nel presente regolamento.

Art. 45: Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Dipartimento Istituzioni, Sezione degli enti locali.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati tutti i regolamenti e/o disposizioni in vigore negli ex Comuni prima dell'aggregazione.

Approvato dal Consiglio comunale il 19 dicembre 2016.

Approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. del 07.03.2017 n. 96-RE-14173.

REGOLAMENTO CIMITERI DI FAIDO

Dimensioni di lapidi e monumenti:

<u>Cimitero</u>	<u>Adulti</u>	<u>Bambini</u>
Faido tombe semplici	180x80x150	100x50x50
Faido tombe doppie	180x170x150	-----
Rossura	180x80x120	100x50x50
Molare	180x80x120	100x50x50
Chiggiogna	170x70x120	-----
Calonico	170x70x120	100x50x70
Anzonico	180x80x120	100x50x50
Calpiogna	180x80x120	120x50x50
Campello	180x80x120	100x50x50
Cavagnago	190x80x120	100x50x50
Chironico	160x70x120	120x50x50
Freggio	180x80x120	100x50x50
Mairengo	180x80x120	100x50x50
Oscò	180x80x120	100x50x50